

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. ANDREA PELLICINI il 01/02/2024 12:19

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:

- la magistratura di sorveglianza costituisce un fondamentale segmento della giurisdizione penale, in capo alla quale si concentrano funzioni eterogenee (dalla tutela dei diritti dei detenuti, alla concessione delle misure alternative), tutte volte a realizzare un difficile equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l'istanza costituzionale espressa dal cosiddetto finalismo rieducativo;
 - ad amministrare il settore giurisdizionale dell'esecuzione della pena vi è una compagine di circa duecento magistrati e ventinove Tribunali su tutto il territorio nazionale;
 - le carenze di personale, sia in termini di magistrati, sia di personale amministrativo, ha fatto sì che, alla data del 13.12.2022, vi fossero circa 90.000 istanze provenienti da 'liberi sospesi' non ancora decise dai Tribunali di Sorveglianza;
 - i "liberi sospesi" sono i soggetti che sono stati condannati ad una pena detentiva (anche residua) inferiore a quattro anni; questi, all'atto della definitività della sentenza, non entrano in carcere e rimangono nello stato libero, in forza del meccanismo, pensato nel 1998 dalla 'legge Simeone', dell'art. 656 comma 5 c.p.p. L'ordine di carcerazione viene infatti sospeso dal pubblico ministero e il condannato ha l'onere, entro trenta giorni, di rivolgere tramite il Pubblico Ministero al Tribunale di sorveglianza un'istanza di applicazione di misura alternativa;
 - Il procedimento avanti al Tribunale di sorveglianza sconta, tuttavia, per carenza del personale di magistratura e amministrativo, dei ritardi considerevoli;
 - vi è quindi l'esigenza di dotare la magistratura di sorveglianza di strumenti finalizzati ad abbattere l'arretrato dei procedimenti in trattazione;
 - il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 ha previsto la costituzione presso i Tribunali ordinari, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione degli addetti all'Ufficio per il Processo, con l'obiettivo di agire a breve termine sui fattori organizzativi in modo che le riforme, in fase di attuazione, producano risultati più rapidamente;
 - il suddetto provvedimento legislativo non ha però ricompreso la magistratura di sorveglianza tra le giurisdizioni destinatarie degli addetti dell'ufficio per il processo, con la conseguenza che la fase dell'esecuzione della pena non ha beneficiato degli interventi a favore del processo di cognizione civile e penale:
- in che modo intenda intervenire per far fronte alle problematiche descritte in premessa e se non ritenga possibile coinvolgere la magistratura di sorveglianza quale destinataria di interventi finalizzati a smaltire l'arretrato dei procedimenti in trattazione con particolare riguardo a quelli

inerenti i cosiddetti “liberi sospesi”.

Presentatore
On. ANDREA PELLICINI